

# STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

## Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi - Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Vieri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana - Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Oricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle - Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337



Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvechio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovesio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA  
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di MALTIGNANO

**ESTRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

ADUNANZA del 14 DICEMBRE 1957 in PRIMA convocazione

**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea Generale degli Utenti



Data 14.12.1957

L'anno millenovecento cinquantasette  
addì quattordici del mese di dicembre  
nell'aula della Comunanza;

Atto N. 2

Premesso che con lettera d'invito in data 9 dicembre 1957

N. 559 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-  
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data  
odierna, alle ore 17, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-  
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 31 Utenti su 47  
Utenti in carica.

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DELLO**  
**STATUTO-REGOLAMENTO**  
**DELLA COMUNANZA.**

**INTERVENUTI**

Il numero degli Utenti è legale,  
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.

Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e approvate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Maltignano il seguente Statuto Regolamento.

#### CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

##### Art.1

La C

La Comunanza Agraria di Maltignano ha sede in frazione di Maltignano del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto consiliare n.41 in data 28 novembre 1920.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

##### - Art.2

La Comunanza ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale così davanti all'Autorità Amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese;

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.



I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunità si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dei proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### Art. 4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi del Monte, si potrà effettuare previa deliberazione da approvare il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravvanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi alla approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITULO II.

#### Patrimonio

#### Art. 7

Il patrimonio della Comunità è costituito dai seguenti beni mobili e immobili: appezzamenti di terreni pascolivi e boschivi cedui posti in vocabolo La Fonte e Pescelle distinti con il Foglio n. 57 le particelle n. 288 e con il Foglio n. 71 le particelle n. 218 e 219 con una superficie di ettari 00.88.20 con un reddito dominicale di L. 21, 23 ed un reddito agrario di L. 3, 14.

#### Art. 8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunità, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunità per essere consultati ad ogni occorrenza.

#### Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A. omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

#### Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

#### Art.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

### CAPITOLO III.

#### A m m i n i s t r a z i o n e

#### Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

#### Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio, ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario, il Segretario della Comunanza.

#### Art.14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### Art.15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che



sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16, T. VI. 1927 n.1766 e art.41 del rispettivo regolamento).

#### Art.16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

#### Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunità in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incidenti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art.18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n.148 e del relativo Regolamento.

#### Art.19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.

Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art.21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà per intero affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla S.P.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè del 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto di insolubilità dopo aver esaurito gli atti costivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### Art. 23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art. 24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportato la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giuste le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art. 25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

#### Art. 26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comuni - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti. Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-regolamento.

### CAPITOLO IV.

#### Diritti di utenza ed Utenti

#### Art. 27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunità sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani e conomici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità



Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori, le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

#### Art. 28

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni tre dall'impianto. Trascorso tale periodo daranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

#### Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegre di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal Capo IV. del Regolamento anzi citato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### Art. 30

Fanno parte della Comunità e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunità stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli articoli 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929 n. 2132.

#### Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### Art. 32

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

#### Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza la 1° di gennaio dell'anno successivo.

#### Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capo famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

#### Art.35

La cancellazione tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunità per esporre i motivi che credano di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

#### Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### Art.37

Ente la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunità, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre al bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

#### CAPITOLO V.

#### Contravvenzioni

#### Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, di capitozzo o di sgemollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) apportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;



f) abbattere fratte, steccate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi ed altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

#### Art. 39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunità.

#### Art. 40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1000 oltre la perdita del ferro sequestrato.

#### Art. 41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale di applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il presidente della Comunità.

#### Art. 42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

#### Art. 43

Per tutto quanto non sia specificamente previsto dal presente regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente P. Ercoli Giulio*

*Il Segretario P. A. De Angelis*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunità

il giorno 15 dicembre 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 16 dicembre 1957

*Il Segretario P. A. De Angelis*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 16 dicembre 1957

Visto: *Il Presidente*

*Ercoli Giulio*

*Il Segretario*

*[Signature]*

**REGIONE DELL'UMBRIA**

**Provincia di PERUGIA**

**Comune di CASCIA**

**STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
MANIGI - COLMOTINO**



## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza
- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate
- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di Manigi - Colmotino ha sede nella frazione di Manigi e Colmotino in Comune di Cascia (PG). E' stata costituita con atto del Commissario Regio n.136 del 26.01.1919.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Manigi - Colmotino ha lo scopo di:
- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.





## **ART. 5**

### **Proventi**

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

## **ART. 6**

### **Affitto ad utenti**

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

## **ART. 7**

### **Affitto pascoli esuberanti**

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

## **ART. 8**

### **Corrispettivo per usi civici**

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

## **ART. 9**

### **Divieto di ripartire i proventi**

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati) sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così' come individuati dall'art.42.



2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

## ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

## ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.



**ART. 17**  
**Il Presidente**

**1. Spetta al Presidente:**

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 18**  
**Vice Presidente**

**1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.**

**CAPO IV - Elezioni**

**ART. 19**  
**Elettorato attivo e passivo**

**1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:**

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

**2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.**

**ART. 20**  
**Elezione del Consiglio di Amministrazione**

**1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.**

**In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:**

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
  - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
  - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
  - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.





Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15<sup>a</sup> giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



## ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

## CAPO V - Amministrazione

### ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

### ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

### ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



**ART. 27**  
**Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 28**  
**Deliberazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

**ART. 29**  
**Contenzioso**

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

**CAPO VI - Finanza e contabilità**

**ART. 30**  
**Bilancio di Previsione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



**ART. 31**  
**Tesoriere**

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

**ART. 32**  
**Doveri del Tesoriere**

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

**ART. 33**  
**Gestione di Bilancio**

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

**ART. 34**  
**Fondo di riserva**

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

**ART. 35**  
**Avanzo di amministrazione**

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.





**ART. 36**  
**Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

**ART. 37**  
**Revisori dei conti**

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

**CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti**

**ART. 38**  
**Diritti di utenza**

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

**ART. 39**  
**Limitazioni**

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

**ART. 40**  
**Azione Popolare**

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



## ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

## ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 2 (due) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

## ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

## ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

## ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da

effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

## CAPO VIII - Contravvenzioni

### ART. 46

#### Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

### ART. 47

#### Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 48

#### Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

### ART. 49

#### Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

### ART. 50

#### Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



\*\*\*\*\*

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 28.05.2005 - Vistata dal Servizio Credito Agrario, Controlli esterni il 06.07.2005 con Determinazione Dirigenziale n. 5852 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Statuto MANIGI.DOC

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 16

fasciat., è conforme all'originale

esistente presso questo Ufficio.

Perugia li 26 SET 2005



L'ISTRUTTORE

M. Manfredi

COMUNE DI CASCIA  
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di ONELLI

ADUNANZA del 25 maggio 1957 in seconda convocazione

**ESTRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea Generale degli Utenti

Data 25.5.1957

Atto N. 3

L'anno millenovecento cinquantasette  
addì venticinque del mese di maggio  
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 25 maggio 1957  
N. 192 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-  
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data  
odierna, alle ore 20, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-  
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 19 Utenti su 37  
Utenti in carica.

**OGGETTO**  
  
**APPROVAZIONE DELLO**  
**STATUTO-REGOLAMENTO**  
**DELLA COMUNANZA AGRARIA.**

**INTERVENUTI**

**NON INTERVENUTI**



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale  
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

[Redacted names of the designated officials]

La seduta è pubblica.



Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del nuovo statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Onelli il seguente Statuto-Regolamento:

### CAPITOLO I

#### Costituzioni e scopi

##### Art. 1

La Comunanza Agraria di Onelli ha sede in frazione di Onelli del Comune di Cascia.

E' stata costituita con delibera del Commissario Regio 26 gennaio 1919, approvata dalla G.P.A. in seduta del 20.3.1919 con provvedimento n.5418 Div.II<sup>a</sup>.

Essa si governa con il presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

##### Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.



### Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di locatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passeo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

### Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal G.C.

### Art.5

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopprimere al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

### Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

## CAPITOLO II

### Patrimonio

#### Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appesamenti di terreno seminativi, pascolivi, caussosi, prativi e boschivi oedui; in vocabolo Monte del Puro, Acquaro, Peschiera, Le Cese, La Cerrata, Le Murelle, Macchia Cucole, Croce di Meraviglia, Prati di Meraviglia, Monte Meraviglia, Capovalle, Collette, Coppetto, Focara, Colle Mattecoccie, Posaturo, Coste Mezzerrano, Ponte Torri, Scolgio delle Madonne, La Valle, Onelli, Valloni, Rua di Tedella, Pizzo, Paradiso, Coste della Madonna, Le Coste, Schieri, Coste Caprara, Ventatore, Sotto Ventatore, Sotto Schiuppirai, Le Cesuoco, Schiuppirai, Fummo delle Vaglie, Fontanella, Le Pialette, Le Pezzole, Cerri, Sotto Fontanelle, Vallacchioni, Fonnò Fontanelle, Turini, Colle S. Giovanni, Forche Ceoli, Valle S. Antonio, La Crocetta, Maienzo, Forche cancello, Torricone, La Montagnola, Forchetta di campagna; distinti con i fogli: n.88 che comprende le particelle n.31-35-74-95-123-208, Foglio n.89 particelle n.1-2-3-4-7-11-16-17-18-21-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38-39-; Foglio n.90 particelle n.96-97-177-183; Foglio n.91 particelle n.177-178-188-237-268-273-297-301-302-315-319-322-328-332-; Foglio n.114 particelle n.18-36-41-60; Foglio n.115 particelle n.5-8-9-10-11-16-29-31-32-33-35-36-37-38-41-42-43-47-50-51-52-53-54; Foglio n.116 particelle n.7-8-9-10-11-12-23-24-28-29-31-39-40-43-44-48-66-67-68-69-71-72-81-82-84-85-86-; Foglio n.117 particelle n.1-4-5-6-7-10-11-



Si  
all  
man  
Pro  
  
Sen  
pon  
Dop  
por  
Con

di  
segu

La C  
Comu  
E' s  
1919  
ment  
Ess  
legg  
R.D.  
in q  
lati

La C  
a) d  
qual  
ammi  
b) d  
trima  
dei  
zio  
c) d  
bosch  
ni di  
d'ac  
d) di  
pasce  
zioni  
to d  
e) di  
tivo

rano  
Su  
può  
favor  
a spe  
teres

12-13-14; Foglio n.118 particella n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-39-55-57-; Foglio n.133 particelle n.75-78-80; Foglio n.134 particelle n.1-7-10-11-14-17-18-19-27-28-31-32-33-35-36-37-38-39-47-49-55-56-57-58-59-86-87-88-89-90-91-92-93-94-121-122-123-126-127-128-129-130; Foglio n.135 particelle n.15-16-17-30-45-46-56-57-59-60-80-82-83-84-85-99-110-112-139-; Foglio n.155 particelle n.6-7-8-9-18-19-20-21-22-33-35-45-48-49-54-57-58-76-79-80-81-82-84-91-92-93-94-95-96- della superficie complessiva di ettari 784.20.98 ed un reddito dominicale di L.16797.79 ed un reddito agrario di L.4225.50.-

#### Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunità, all'apposizione dei termini sui confini verificati dalle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunità per essere consultati ad ogni occorrenza.

#### Art.9

La Comunità non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunità dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

#### Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

#### Art.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

### CAPITOLO III

#### Amministrazione

#### Art.12

La Comunità è retta da un Presidente scelto tra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

#### Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentati almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Co-



munanza e nei luoghi più frequentati della frazione.  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.  
Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

#### Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno desposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:  
a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;  
b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;  
c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto Regolamento;  
d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;  
e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T.VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo regolamento).

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.  
Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno de-



Si  
all  
man  
Pro  
  
Sen  
pon  
Dop  
por  
Con  
  
di  
segi  
  
La C  
Com  
E' s  
1919  
ment  
Ess  
lega  
R.D.  
in q  
lati  
  
La C  
a) d  
qual  
anni  
b) d  
trim  
dei  
zio  
c) d  
bosa  
ni d  
d'ac  
d) di  
paco  
zion  
to d  
e) d  
tivo  
  
rano  
Su  
pub  
favo  
a sp  
tere

terminate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.  
Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di  
Amministrazione.

#### Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art.21

L'Esattore-tesoriere ha corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è da lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art. 24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportato la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure che ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

#### Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggio-



re e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, la soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze -pur lasciando divise le singole amministrazioni- possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

#### CAPITOLO IV

#### Diritti di utenza ed Utenti

##### Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

##### Art.28

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

##### Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332 osservate le norme dell'art.62 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n.383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

##### Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art.2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n.2132.

##### Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.



### Art. 32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia. La lista degli Utenti deve essere visibile presso; la sede della Comunanza.

### Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

### Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

### Art. 34 bis

Non perdono il requisito di utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro, della propria famiglia.

### Art. 35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

### Art. 36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

### Art. 37

Entro la quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio.



con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

## CAPITOLO V

### Contravvenzioni

#### Art. 38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitezzo o da sgamolle. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi, od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) le strascice di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

#### Art. 39

L'Utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunità.

#### Art. 40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 500, oltre la perdita del ferro sequestrato.

#### Art. 41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI, del Titolo 2 della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunità.

#### Art. 42

Saranno soggetti alla pena di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori delle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

#### Art. 43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto-Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente F. Petrelli Carlo*

*Il Segretario F. A. De Angelis*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunità \_\_\_\_\_

il giorno 2 giugno 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 3 giugno 19 57

*Il Segretario F. A. De Angelis*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 3 giugno 19 57

Visto: *Il Presidente*

*Petrelli Carlo*



*Il Segretario*

*[Signature]*

COMUNE DI CASCIA

# CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di OCOSCE

Provincia di Perugia

Prot. n. 239 Allegati n. 11 6 giugno 1957

Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Approvazione dello Statuto-regolamento della Comunanza Agraria.

Sig. Alla Prefettura di \_\_\_\_\_



Si rimette, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione in data 29 maggio 1957 n. 1, relativa all'oggetto.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

29956

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

PREFETTURA DI PERUGIA

Div. 3 { di prot. 29956  
          { speciale 3/198

OGGETTO

Casera  
Com. Agunia di Casca  
Adolfini statato -  
vig. 50 - DIS

RELAZIONE DELLA PREFETTURA

farm. francese

21-6-1957

Salita dell'Emersione N°1

Visto Tutorio

H. Pignatelli

Alla G.P.A.

ai sensi e per gli effetti  
dell'articolo \_\_\_\_\_ del

Relatore: [Signature]

Adès 13.6.1957

IL PREFETTO

S E D U T A

del giorno 18.6.1957

Lo J. P. A.

[Signature]

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO



Prot. N. \_\_\_\_\_

**ESTRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

Data 29.5.1957

Atto N. 4

**OGGETTO**

APPROVAZIONE DELLO  
STATUTO-REGOLAMENTO  
DELLA COMUNANZA  
AGRARIA.-

COMUNE DI CASCIA  
**CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE**

Comunanza Agraria di OCOSCO

ADUNANZA del 29 maggio 1957 in seconda convocazione

**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millenovecento cinquantasette

addì ventinove del mese di maggio  
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 21 maggio 1957  
N. 200 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-  
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data  
odierna, alle ore 20, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.


Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-  
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 36 Utenti su 66  
Utenti in carica.

**INTERVENUTI**



**NON INTERVENUTI**



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale  
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è \_\_\_\_\_

Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quelle tipe approntate per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Ocosce il seguente Statuto-Regolamento:

A questo punto entrano gli Utenti Pascucci Vito, Bernabei Flavia, Battilocchi Francesco, Bianchi Guido, Bianchi Aurelio, Bianchi Angelo e Paoletti Sante.

#### CAPITOLO I.

##### Costituzione e scopi

##### Art. I

La Comunanza Agraria di Ocosce, ha sede in frazione di Ocosce del Comune di Cascia.

E' stata costituita con deliberazione del Commissario Regio del Comune di Cascia n. 136 in data 26.1.1919

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché con le vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

##### Art. 2

La Comunanza ha per scopi:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;



studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopportare a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

#### Art. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### Art. 4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

#### P a t r i m o n i o

#### Art. 7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appezamenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi prativi e boschivi edui posti in vocabolo Valle Cornacchia, I Montiuli, Fonte dell'Ova, I Codognoni, Fiume Corno, Valle Fugna, Scogli di Casanova, Le Piane, Fonte dei Fiori, Valle Giordana, Il Monte, Rua la Cama, Leporelle, Le Campagnole, Le Cese di Arile, Pago delle Mandrie, Casarelle, Vallocchia, Forca Arnezzano, I Colli, Arnezzano, Pago delle Macchie, Colle della Macchia, Il Monte, Chéchere, Campo delle Forchette, I Valoni, Facciate Capannola, Coste di Atino, Abilato;



n.50 particelle n.10-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50; Foglio n.64 particelle n.10-18-22-85; Foglio n.65 particelle n.31-46-50; Foglio n.83 particelle n.8-17-18-46-65-77-78; Foglio n.84 particelle n.21-22-51-52-53; Foglio n.85 particelle n.3-4-12-13-20-21-24; Foglio n.86 particelle n.2-3-17; Foglio n.109 particelle n.12-42-76; Foglio n.110 particelle n.7-8-9-12-28-37-38-41-47-57-61-62-63; Foglio n.111 particelle n.6-7-78; Foglio n.112 particelle n.3-4-5-16-17-18-19-20-21-24-32-33-36-37-38-39-41-42-47-48-49-50; Foglio n.113 particelle n.1-2-3-8-9-48-49-50 della superficie complessiva di ettari 474.11.57, con un reddito dominicale di L.13914.06 e un reddito agrario di L.2128.97.

#### Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili ed immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il detto inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

#### Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art.8.

#### Art.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

#### Art.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

### CAPITOLO III.

#### A m m i n i s t r a z i o n e

#### Art.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione, composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

#### Art.13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rap-

presenti al momento di convocazione e secondo il regolamento d'uso



sentanti almeno un terzo degli iscritti lo richiada al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunità e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Punge da Segretario il Segretario della Comunità.

#### Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositati in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;  
b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunità;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunità proposti dal Consiglio di Amministrazione, e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica quattro anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunità in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti correnti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Datore-tesoriere ed uno



o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Svaga la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio e tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art.21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congrue compense da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere con l'inesatto per esatto accetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art.24

L'Amministrazione che intrapendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportato la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e Provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni amministrative comunali.



Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio matrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

#### CAPITOLO IV

##### Diritti di utenza ed utenti.

###### Art. 27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

###### Art. 28

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

###### Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegrazione di occupazioni, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

###### Art. 30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

###### Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscrivere nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.



#### Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia. La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

#### Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

#### Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria famiglia e residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

#### Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domanda per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

#### Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.



**CAPITOLO V**  
**Contravvenzioni**  
**Art. 38**

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere dei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamello. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) appertare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio e di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

**Art. 39**

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunità.

**Art. 40**

Al pastore che introducesse nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

**Art. 41**

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni del capo VI del titolo 2 della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunità.

**Art. 42**

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano i beni collettivi.

**Art. 43**

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto - Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente F* Cecchetti Francesco

*Il Segretario F* A.De Angelis

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza \_\_\_\_\_

il giorno 2 giugno 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 5 giugno 19 57

*Il Segretario F* A.De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 5 giugno 19 57

Visto: *Il Presidente*

*Cecchetti Francesco*



*Il Segretario*

*A. De Angelis*

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA  
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di OPAGNA

ADUNANZA del 9 AGOSTO 1957 in SECONDA



**ESTRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea Generale degli Utenti

Data 9/8/1957

Atto N. 2

**OGGETTO**

APPROVAZIONE DELLO  
STATUTO-REGOLAMENTO  
DELLA COMUNANZA.

L'anno millenovecento cinquantasette  
addì nove del mese di agosto  
nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-  
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data  
odierna, alle ore 21, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-  
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 12 Utenti su 15  
Utenti in carica.

**INTERVENUTI**

**NON INTERVENUTI**



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale  
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti



La seduta è pubblica.



Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Opagna il seguente Statuto-Regolamento:

#### CAPITOLO I.

#### Costituzione e scopi

##### Art. 1

La Comunanza Agraria di Opagna ha sede nella frazione di Opagna del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario Regio del 26 gennaio 1919, n. 136.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativi regolamenti.

##### Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopprimere le spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

##### Art. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano



dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### Art. 4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopportare al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

### P a t r i m o n i o

#### Art. 7

Il patrimonio della Comunità è costituita dai seguenti beni mobili ed immobili: Appezamenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi, prati e boschivi cedui, posti in vocabolo Monte Torrate, Coppa di Lago, Vallette, Laghetto, Pacigno, Caprelle, La Rimessa, Colle di Stoppie, Pianelle, Capitone, Sopra la Fonte, Cerri, Valle Pietra, Vicenda, Bandita, Costa Rane, Collattaro, Valle della Civita, Costa Comune, Colle delle Mele, Fondo delle Ciliege, Colle Magro, Fosso Grande, Pacigno, Campi Grandi, Valle della Civita, Vanicola, Cascine e Teta distinti con il Foglio n. 126 che comprende la particelle n. 1-2-3-7-9-10-30-33-42-68-71-72-73-74; Foglio n. 145 particelle n. 6-10-11-30-31-32-33-39-40-44-56-68-69-85-88-89-95-115-118-119- Foglio n. 146 particelle n. 7-8-22-23-45-46-47-48-74-92-93-102-105-106-107-108-109-110-115-116-117-129-133-148-308-327-328-340-342-347-348; Foglio n. 147 particelle n. 67-68-69-81-84; Foglio n. 148 particelle n. 6-7-30-31-43-53-87-105-108-109-114-142-143; Foglio n. 163 particelle n. 7-9-19-20-35-37-39-46-47-57-58-59-62-63-87-71-72-74-81-102-107-112-103-114-132-; Foglio n. 164 particelle n. 24-25-34-35-40-41-52-67-78-79-80; Foglio n. 165 particelle n. 20-21-22-23-49-50-51-52-56-78-79-80-87-92-93-116-139-231-232-240-246-247-251-256-264-274-275-276-277-285-286 della superficie complessiva di ettari 289.65.01, con un reddito dominicale di L. 9358.92 e un reddito agrario di L. 2429.89.

#### Art. 8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di



dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

#### Art. 9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A. omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta e tipo di cui all'art. 8.

#### Art. 10

Tutte le alienazioni, affittanze o locazioni di beni, vendite di boschi ed altre, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

#### Art. 11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

### CAPITOLO III.

#### A m m i n i s t r a z i o n e

#### Art. 12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio d'Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

#### Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta l'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richiama ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richiama al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

#### Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi essa avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;



b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunità;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunità proposti dal Consiglio d'Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo regolamento).

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quando avrebbe durato il Consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittari, rappresenta la Comunità in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla C.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'Ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art. 21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione ed al pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore tesoriere della Comunità. Deve assumere le vie



secessione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente i giornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve risponderne dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insabbiabilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### Art. 23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art. 24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportato la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art. 25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

#### Art. 26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunità - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

### CAPITOLO IV.

#### Diritti di utenza ed Utenti

#### Art. 27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere e fornai da calce nella proprietà della Comunità sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per



i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

#### Art. 28

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

#### Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del Capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge Comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anzi censate e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### Art. 30

Fanno parte della Comunità e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunità stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### Art. 32

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

#### Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di



iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

#### Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunità per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

#### Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunità, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi all'G.P.A.

### CAPITOLO V.

#### Contravvenzioni

#### Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sganello. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le defezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.



#### Art.39

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunità.

#### Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L.1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

#### Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunità.

#### Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestale e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

#### Art.43

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente* F. Di Persio Angelo

*Il Segretario* F. A. De Angelis

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunità \_\_\_\_\_

il giorno 11 agosto 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 12 agosto 19 57

*Il Segretario* F. A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 12 agosto 19 57

Visto: *Il Presidente*

*Il Segretario*



PREFETTURA DI PERUGIA

Div. III { di prot. 42135  
                  } speciale 4485

=====

OGGETTO:

Cascia-Comunanza Agraria di  
Opagna- Nuovo statuto regola-  
mento dell'Ente

RELAZIONE DELLA PREFETTURA

Deliberazione N.2 del 9-8-1957

Irregolamento deliberato  
conforme al regolamento tipo

Parere favorevole

Alla G.P.A.

ai sensi e per gli effetti  
dell'articolo 8 del  
la legge 9-6-1947 N.530

Relatore: [firma]

Addl [firma]

19

IL PREFETTO

S E D U T A

del giorno 28.8.57

29 AGO. 1957

Copiato

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO

28.8  
Si trasmette il  
procedimento  
all'Ufficio  
di  
[firma]

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASCIA

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
PIANDOLI E CERASOLA



## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione  
" 2 - Scopi  
" 3 - Finalità sociali  
" 4 - Consorzi  
" 5 - Proventi  
" 6 - Affitto ad utenti  
" 7 - Affitto pascoli esuberanti  
" 8 - Corrispettivo per usi civici  
" 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio  
" 11 - Inventario  
" 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria  
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti  
" 15 - Compiti dell'Assemblea  
" 16 - Consiglio di Amministrazione  
" 17 - Il Presidente  
" 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo  
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione  
" 21 - Modalità elettorali  
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione  
" 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti  
" 25 - Responsabilità degli amministratori  
" 26 - Segretario  
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione  
" 28 - Deliberazioni  
" 29 - Contenzioso





## Capo VI - Finanza e contabilità

### Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

### Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli taxa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

### Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di PIANDOLI e CERASOLA ha sede nella frazione di Piandoli in Comune di Cascia. E' stata costituita con atto del Comune di Cascia in data 26 gennaio 1919, visto e approvato dalla G.P.A. di Perugia nella seduta del 20.3.1919 n. 5418 II°.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di PIANDOLI e CERASOLA ha lo scopo di:
  - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



## ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
  - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

## ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

## ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

## ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

## ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda,





## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
  - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
  - B. Il Consiglio di Amministrazione;
  - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Presidente;
  - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
  - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
  - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
  - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
  - l'assunzione di prestiti;
  - la nomina dei revisori dei conti;
  - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.



**ART. 17**  
**Il Presidente**

**1. Spetta al Presidente:**

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 18**  
**Vice Presidente**

- 1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.**

**CAPO IV - Elezioni**

**ART. 19**  
**Elettorato attivo e passivo**

- 1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:**
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
- 2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.**

**ART. 20**  
**Elezione del Consiglio di Amministrazione**

- 1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:**
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;**
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:**
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
  - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
  - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
  - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
  - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.





- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15<sup>a</sup> giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



**ART. 23**  
**Votazioni**

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

**CAPO V - Amministrazione**

**ART. 24**  
**Controllo sugli atti**

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

**ART. 25**  
**Responsabilità degli Amministratori**

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

**ART. 26**  
**Segretario**

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
  - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
  - alla esecuzione degli atti di ufficio.



**ART. 27**  
**Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 28**  
**Deliberazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

**ART. 29**  
**Contenzioso**

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

**CAPO VI - Finanza e contabilità**

**ART. 30**  
**Bilancio di Previsione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 31**  
**Tesoriere**

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.





2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

#### ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

#### ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

#### ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



**ART. 37**  
**Revisori dei conti**

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

**CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti**

**ART. 38**  
**Diritti di utenza**

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

**ART. 39**  
**Limitazioni**

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

**ART. 40**  
**Azione Popolare**

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

**ART. 41**  
**Estensione della disciplina**

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 del



Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

#### ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno (1/5 \*) anni rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

#### ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

#### ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di MARZO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

#### ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.





## CAPO VIII - Contravvenzioni

### ART. 46

#### Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
  - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
  - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
  - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
  - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
  - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
  - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
  - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

### ART. 47

#### Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 48

#### Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

### ART. 49

#### Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

### ART. 50

#### Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 4 del 26.02.2002 - Vistata dal CO.RE.CO il 28.03.2002 con decisione n. 555 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

detcapiandoli -C-  
Cipriani/mac

## REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 18 fasciat. e., è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Perugia, li .....4.7.64U: 2002.



L'ISTITUTORE  
(Dott. E. Cipriani)

Prot. N.

COMUNE DI CASCIA  
CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di POGGIOPRIMOCASO

**ESTRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

ADUNANZA del 8 DICEMBRE 1957 in PRIMA



**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea Generale degli Utenti

Data 8.12.1957

Atto N. 1

L'anno millenovecento cinquantasette

addì otto del mese di dicembre

nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 5 dicembre 1957

N. = notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-  
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data  
odierna, alle ore 11, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-  
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 20 Utenti su 35  
Utenti in carica.

**OGGETTO**

APPROVAZIONE DELLO

STATUTO-REGOLAMEN

TO DELLA COMUNANZA

**INTERVENUTI**

**NON INTERVENUTI**

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale  
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.



Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto - Regolamento dell'Ente, unificandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Poggioprimocase il seguente Statuto-Regolamento:

#### CAPITOLO I.

##### Costituzione e scopi

##### Art. 1

La Comunanza Agraria di Poggioprimocase ha sede in frazione di Poggioprimocase del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario regio in data 26 gennaio 1919 n. 136.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

##### Art. 2

La Comunanza ha per scopi:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
  1. per l'amministrazione;
  2. per il miglioramento del patrimonio;
  3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta dei voti, dei contributi a favore di esse, purché siano esclusivamente destinati a sopprimere a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

##### Art. 3



I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunità si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o vero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, delle tasse di legnatico, pascole, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "pasce" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### Art. 4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita dei tagli dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvare il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporre all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

### P a t r i m o n i o

#### Art. 7

Il patrimonio della Comunità è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: appezzamenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi, prati e boschivi cedui, posti in vocabolo Simori, La Ghiana, Le Piane, Coste Sole, Valle del Carrete, Pritiera, Campo Vergine, Scoglio della Rocca, Monte Maggio, Pezzolana, Il Coccicone, Rapinello, Le Vallette, Colle Frisco, Campo di Nocole, Santa Maria, San Fortunato, Pié del Bacino, Valle Fiesi, Pezzarocchio, Fiesci, Colle Curiose, Poggio 1° case, Paterno, Campanio, I Vignaiuoli, La Fisciarella, Casetta, Le Caprisiane, Casale, Rastelliere, Monte Peretta, Scoglio, Marno, Va di Terna, Pian della Casa, Le Portella distinti con il Foglio n. 6 particelle n. 7-13-15-22-38-39-42-45-50-51-53-55-59-63-62-89-97-104-105-106-107-108-109-110-111-112-115-116-118-119-121-122; Foglio n. 7 particelle n. 4-5-6-12-14-16-22-24-25-26-45-46-47-89-51-53-55-60-62-73-80-81-100-113-118-120-122-123; Foglio n. 8 particelle n. 47-58-67-76-77-89-97-121; Foglio n. 9 particella n. 214; Foglio n. 14 particelle n. 40-46-49-104-127-148-157-183-197-210-236-265-319-358-371; Foglio n. 15 particelle n. 122-121-127-128-130-149-157-158-163-164-202-203-210-245-252-259-268-288-324-325-405; Foglio n. 16 particella n. 63; Foglio n. 26 particelle n. 3-5-6-7-10-15-19-24-27-28-58-59-60; per una superficie complessiva di ettari 556.01.10 con un reddito dominicale di L. 10.313.05 ed un reddito agrario di L. 2546.71.



Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposite registre di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunità, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo del relativo catasto, che saranno conservati negli atti della Comunità per essere consultati ad ogni occorrenza.

(Entra l'Utente Amici Anguste)

La Comunità non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunità dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti, rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

#### Art. 10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altre, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

#### Art. 11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni. (Entra l'Utente Sbriccoli Angele).

#### CAPITOLO III.

#### A m m i n i s t r a z i o n e

#### Art. 12

La Comunità è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

#### Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi quindici giorni prima all'albo pretorio della Comunità e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunità.

#### Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno



luogo per appello nominale? I voti saranno desposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi alle Statute - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunità;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunità proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento.)

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quando avrebbe durato il Consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunità in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1919, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svelge la

contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati? Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art. 21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati? La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla GPPA. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità giudiziaria.

#### Art. 22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesattezza per esatte eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperite gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### Art. 23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art. 24

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutrice, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art. 25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministrazione che al personale si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

#### Art. 26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunità - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto pre-



vedone il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto - Regolamento.

#### CAPITOLO IV.

##### Diritti di utenza ed utenti

###### Art. 27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunità sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

###### Art. 28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

###### Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegrazione di occupazioni, per affrancamenti o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del Capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal Capo IV. del Regolamento anzi cennate e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili. (Esce l'Utente Ferrantini Riccardo).

###### Art. 30

Fanno parte della Comunità e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunità stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

###### Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- c) il figlio dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla propria famiglia.

###### Art. 32

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la



lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione e qualità di Utente capo famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

#### Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno farsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuta conto, se accolte, fissando la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo. (Ente l'Utente Carosi Luigi).

#### Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

#### Art. 35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previa avviso agli interessati che potranno presentare presso la stessa sede della Comunità per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli Utenti.

#### Art. 36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclamo contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### Art. 37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti, debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunità, del bestiame loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di ripa in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

**CAPITOLO V.**  
**Contravvenzioni**  
**Art. 38**

**E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:**

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;**
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;**
- c) conversione dei boschi di alte fuste in cedui composti; semplici, da capitozzo o da agguelle. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;**
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;**
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;**
- f) abbattere fratte stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;**
- g) raccogliere erba, strame, semi ed altre nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;**
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.**

**Art. 39**

**L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.**

**Art. 40**

**Ai pastori che introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.**

**Art. 41**

**Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.**

**Art. 42**

**Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.**

**Art. 43**

**Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.**

Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente P. Ramacci Giuseppe*

*Il Segretario P. De Angelis Armando*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunanza

il giorno 11.12.1957, ~~fermato~~

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 13 dicembre 1957

*Il Segretario P. A. De Angelis*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 13 dicembre 1957

Visto: *Il Presidente*

*Ramacci Giuseppe*



*Il Segretario*

*De Angelis Armando*



PREFETTURA DI PERUGIA

Div. 9 { di prot. 64334  
speciale 59

Alla G.P.A.

ai sensi e per gli effetti  
dell'articolo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Relatore: F.lli Lelli

Addì 30/12 1957

IL PREFETTO

S E D U T A

del giorno 4-1-58

OGGETTO:

Opinione Agraria di  
Poggioreale  
Approvazione Statuto  
regolamento delle  
Comuni

Sub. 8-12-57  
RELAZIONE DELLA PREFETTURA

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO

COMUNE DI CASCIA  
CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE  
*Comunanza Agraria di* POGGIOPRIMOCASO  
Provincia di Perugia

Prot. n. 570 Allegati n. \_\_\_\_\_ li 16 dicembre 1957

Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Approvazione Statuto Regolamento della  
Comunanza.

*S* Alla Prefettura di



PERUGIA

Si rimette, per il visto di approvazione,  
in duplice, copia della deliberazione in data  
8 dicembre 1957, n.1, relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE

64334  
11/11  
23/11

COMUNANZA AGRARIA  
DI

*Roccaporena di Lazza*

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO  
PER LE  
COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE  
Marsciano (Perugia)



## CAPITOLO I.

### Costituzione e scopi

#### ART. 1.

La Comunanza Agraria di *Beccapoccone*  
ha sede in frazione di *Beccapoccone*  
del Comune di *Casale*  
È stata costituita con (1) *atto del Comune di*  
*Casale in data 26 gennaio 1919, approvato*  
*dalla C. P. A. in seduta del 23.3.1919*  
*con provvedimento n. 5418 Prot. 22*

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332: nonché colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



Il Commisario Prefettorio

## ART. 2.

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l'amministrazione ;
2. per il miglioramento del patrimonio ;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.



## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 3

Ogni utente può richiedere l'affitto di  
apposizioni in terreni di pertinenza  
all'ente per un pagamento di un canone  
annuo che sarà stabilito dall'Ammi-  
nistrazione secondo la estensione e la  
fertilità.

Quell'utente che intende avere tale concessione deve presentare istanza al Presidente  
specificando il rae e l'estensione del  
terreno da affittare con la superficie es-  
pressiva.

Qualora più utenti si richiedano l'affitto  
del medesimo terreno, sarà concesso a  
chi, mediante licitazione privata, farà  
il maggior offerta. A tale ogni modo,

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

#### ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosiddetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

si trova il dialetto di uso civile, paragonato  
col quale sono che vuol appartenere l'Am-  
sammarinese.

Art. 4

I nomi suoni, appartenenti alla frazione di  
Roccaporena sono di qualità diminutivi  
muli, franchi e spugliati, benché alcuni  
sono più in mappe Roccaporene, tra:  
torio di Rocca, inclusi al capitolo cartico  
alla pag. 531, e portati alla numerazione  
243 in contrada e rocobok: Rocca-St. Rocca:  
I chiupi rossi = Roccaporena = Roccaporena:  
Roccaporena: Rocca Rocca: Rocca Roccaporena:  
Rocca del marmo: Roccaporena: Roccaporena:  
Rocca Roccaporena: Roccaporena Roccaporena:



simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

#### Patrimonio

#### ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Renazzo - Bergo - Fondo Case - mappa

Raccomandazione N. 37-50-52-54-91-140-

148-153-159-160-161-162-163-164-165-166-

167-176-179-199-200-205-208-206-248-

251-269-311-327-356-398-400-404-406-

431-435-439-442-447-444-452/r. 500-

522-523-529-536-547-548-550-560-568-

572-578-583-584-594-595-596-641-663/r-

664/r. 664/1380-665-688-720-721-722-

756-786-787-824-818-852-886-916-922/r-

923-927-924-928-931-933-935-936-948-

950-957-964-976-980-982-1039-1047-1049-

1050-1051-1052-1053-1058-1077-1095-

1182-1095-1103-1117-1118-1127-1130-1133-

1139-1155-1176-1183-1186-1198-1199-1210-

1241-1241-1242-797. <sup>4</sup> Totale numeri per il

(1) di tutti i beni sono contrassegnati con  
la lettera N e hanno un estimo di rend.  
1831.92. Il fondo boschivo ceduto d'istinto  
in mappa Roccaporena col n. 797. Ver.  
Rota lunga pervenire alla frazione di  
Roccaporena per credito di V. M. Colonna.  
La superficie è di ettari 300, 3.08.  
La concessione di detti beni ha luogo con  
tutti i diritti, gli oneri e le servitù ad  
essi inerenti. Autorizza l'ufficio delle  
ipoteche e quello del catasto a compiere  
le necessarie formalità e redigere a  
nome delle rispettive Comunanze  
Agende.

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanze (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).



## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

## ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

## ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



## ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

## ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

## CAPITOLO III.

## Amministrazione

## ART. 12.

La Comunità è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

## ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richiama ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richiama al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale e con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-



l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

#### ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI, 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).



## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

## ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

## ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

## ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### ART. 19.


L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-



tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.





## ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

## ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

## ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Blank lined page for notes, variants, and additions.



Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

#### CAPITOLO IV.

##### Diritti di utenza ed Utenti.

###### ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

###### ART. 28.

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

###### ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Area for notes, variants, and additions, consisting of multiple horizontal lines.

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi emanato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 27 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.



NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

33

Art. 30

Il colono acquista l'uso di diritti  
d'usanza all'atto del suo ingresso  
nella frazione e della consegna della  
colonia, ma non potrà esercitarlo  
nella lista degli usanti se non dopo  
cinque anni dal suo ingresso nella  
frazione.

Art. 31

e) il figlio maggiore, qualora i genitori,  
seppure viventi, siano impediti per  
malattia o per altri comprovati motivi.

## ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

## ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

## ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

## ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 34 bis

Non perdono il requisito di piante  
quasi ogni famiglia che ha perduto  
la propria residenza in altro comune  
conservando però sul territorio regio-  
nale la propria azienda agricola  
ovvero la proprietà di ripetute ben-  
dizioni gestite da un membro delle  
proprie famiglie.



essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

#### ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1. L'Amministrazione ha provveduto a...

2. L'Amministrazione ha provveduto a...

3. L'Amministrazione ha provveduto a...

4. L'Amministrazione ha provveduto a...

5. L'Amministrazione ha provveduto a...

6. L'Amministrazione ha provveduto a...

7. L'Amministrazione ha provveduto a...

8. L'Amministrazione ha provveduto a...

9. L'Amministrazione ha provveduto a...

10. L'Amministrazione ha provveduto a...

11. L'Amministrazione ha provveduto a...

12. L'Amministrazione ha provveduto a...

13. L'Amministrazione ha provveduto a...

14. L'Amministrazione ha provveduto a...

15. L'Amministrazione ha provveduto a...

16. L'Amministrazione ha provveduto a...

17. L'Amministrazione ha provveduto a...

18. L'Amministrazione ha provveduto a...

19. L'Amministrazione ha provveduto a...

20. L'Amministrazione ha provveduto a...

## CAPITOLO V.

### Contravvenzioni

#### ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

#### ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e



NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

lire 80 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunità.

## ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda, di ~~1-50~~, oltre la perdita del ferro sequestrato, *di un minimo di 50 ed un massimo di 1000.*

## ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunità.

## ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

## ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

*Le Segretario*



*Il Commissario Prefettorio*

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia  
Comune di Cascia

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
SAN GIORGIO



## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

2 - Scopi

3 - Finalità sociali

4 - Consorzi

5 - Proventi

6 - Affitto ad utenti

7 - Affitto pascoli esuberanti

8 - Corrispettivo per usi civici

9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II — Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

11 — Inventano

12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

14 - Assemblea Generale degli Utenti

15 - Compiti dell'Assemblea

16 - Consiglio di Amministrazione

17 - Il Presidente

18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

20 - Elezione Consiglio di Amministrazione

21 - Modalità elettorali

22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione

23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti

25 - Responsabilità degli amministratori

26 - Segretario

27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

28 - Deliberazioni

29 - Contenzioso

### Capo VI - Finanza e contabilità

An 30 - Bilancio di Previsione

31 - Tesoriere

32 - Doveri del Tesoriere

33 - Gestione di bilancio

34 - Fondo di riserva

35 - Avanzo di Amministrazione

36 - Conto consuntivo

37 - Revisori dei Conti

Capo VII- Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

39 - Limitazioni

40 - Azione popolare

41 - Estensione della disciplina

42 - Utenti

43 - Lista degli utenti

44 - Denuncia bestiame

45 - Compilazione ruoli taxa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

47 - Ammende

48 - Accertamento infrazioni

49 - Contravventori

50-Rinvio

## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1

#### Costituzione

- 1 .La Comunanza Agraria di San Giorgio\_ ha sede nella frazione di San Giorgio in Comune di Cascia. E' stata costituita con decreto n.5 del 1938
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e nella legge 25.03.1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modifiche ed integrazioni.

### ART.2

#### Scopi

1. La Comunanza Agraria di San Giorgio ha lo scopo di:
  - A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - e) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3

#### Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4

#### Consorzi

- I. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

#### ART. 5

##### Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

#### ART. 6

##### Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

#### ART. 7

##### Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

#### ART. 8

##### Corrispettivo per usi civici

Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

#### ART. 9

##### Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

## CAPO 11 - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria e' quello dell'inventario di cui all'art. 11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### Art. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:  
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;  
B) Il Consiglio di Amministrazione;  
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### Art. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### Art. 15

##### Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### Art. 16

##### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.



## Art. 17

### Il Presidente

#### 1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 18

### Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## CAPO IV - Elezioni

## Art. 19

### Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
  - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

## Art. 20

### Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
  - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
  - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
    - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
    - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
    - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

e) aggiornare la lista degli utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data modalità elettorali e sulle.

f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed all'9° comma del successivo art. 21.

## Art. 21

### Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge possibilmente di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993 n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## Art. 22

### Insediamiento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

## Art. 23

### Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

## CAPO V - Amministrazione

## ART. 24

### Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

## Art. 25

### Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni.

## Art. 26

### Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

— alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

— al disbrigo della corrispondenza;

— alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

— alla compilazione dei ruoli;

----alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;

alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

— alla esecuzione degli atti di ufficio.



#### ART. 27

##### Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 28

##### Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

#### ART. 29

##### Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

### CAPO VI - Finanza e contabilità

#### ART. 30

##### Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 31

##### Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

## ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

## ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:  
— il giornale cronologico di cassa;  
— il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;  
— il bollettario a matrice degli ordini di incasso;  
— il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

## ART. 34 Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

## ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge  
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

## ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.  
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

## ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

## CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

### ART. 38

#### Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

### ART. 39

#### Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.
2. Il proprietario può chiedere il cambio di destinazione d'uso temporaneo per ulteriori anni tre previo versamento di un congruo corrispettivo alla Comunanza da determinarsi sulla base di parametri stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

### ART. 40

#### Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

### ART. 41

#### Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.



## ART. 42

### Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell' art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno un anno rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975, n. 151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

## ART. 43

### Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

## ART. 44

### Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di febbraio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

## ART. 45

### Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi - bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

## CAPO VIII- Contravvenzioni

### ART. 46

#### Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

### ART. 47

#### Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 48

#### Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

### ART. 49

#### Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

### ART.50

#### Rinvio

I. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente Statuto e' stato adottato dall' Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n.3 del 09/06/2012.





Prot. N. \_\_\_\_\_

**ESTRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

Data **17.2.1957**

Atto N. **3**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DELLO  
STATUTO-REGOLAMEN-  
TO DELLA COMUNANZA.**

COMUNE DI CASCIA  
**CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE**  
Comunanza Agraria di **S. TRINITA**

ADUNANZA del **17 FEBBRAIO 1957** in **SECONDA** convocazione

**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millenovecento **cinquantasette**  
~~diciassette~~ addì **sette** del mese di **febbraio**

nell'aula della Comunanza:

Premesso che con lettera d'invito in data **8 febbraio 1957**

N. **II** notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convo-  
cata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data  
odierna, alle ore **17**, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della reda-  
zione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. **7** Utenti su **7**  
Utenti in carica.

**INTERVENUTI**



**NON INTERVENUTI**

Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale  
e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti



La seduta è **pubblica.**

Si porta a conoscenza degli Utenti che è necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### **L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI**

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

#### **D E L I B E R A**

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di S.Trinita il seguente Statuto-regolamento:

### **CAPITOLO I.**

#### **Costituzione e scopi**

##### **Art.1**

La Comunanza Agraria di S.Trinita ha sede in frazione di S.Trinita del Comune di Cascia/

è stata costituita con atto del Commissario Regio in data 26. gennaio 1919, n.136

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332; nonché colla vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

##### **Art.2**

La Comunanza ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopprimere o spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

##### **Art.3**

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio



degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista

#### Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravvanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopportare al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

### P a t r i m o n i o

#### Art.7

Il patrimonio della Comunità è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appartenenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi prativi e boschivi caduti posti in vocabolo La Pacigna, Le Castellane, Pessa lunga, S. Frinita, S. Lucia, Fata, Funiciglio, La Cucula, Fontanella, Campobello, Pessole, Ciaffetto, Vallone, Casale Berardelli, Selva Rosa, Aiola, Pessa Marina, Ponte delle Cese, Cesa Marchigiane, Carponeta e distinti con il Foglio n.73 particelle n.226-300; Foglio n.95 particelle n.10-342; Foglio n.96 particelle n.97-106-143-144-174-206-207-213-271-272-281; Foglio n.97 particelle n.160-220; Foglio n.99 particelle n.26-44-61-79-91-94; Foglio n.100 particelle n.5-6-32-43-44-56-68-69-74-75-98-100, della superficie complessiva di ettari 34.47.90, un Reddito Dominicale di L. 1732.37 e un Reddito agrario di L.210.97.

#### Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi



degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., e canone degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "paseo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista

#### Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravvanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopprimere al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

### P a t r i m o n i o

#### Art.7

Il patrimonio della Comunità è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

Appartenenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi prativi e boschivi edui posti in vocabolo La Pacigna, Le Castellane, Pessa lunga, S. Frinita, S. Lucia, Futa, Funiciglio, La Cucula, Fontanella, Casposale, Pessole, Giuffetto, Vallone, Casale Bernardelli, Selva Rossa, Aiola, Pessa Marina, Fonte delle Cese, Cesa Marchigiano, Carponeta e distinti con il Foglio n.73 particelle n.226-300; Foglio n.95 particelle n.10-342; Foglio n.96 particelle n.97-106-143-144-174-206-207-213-271-272-281; Foglio n.97 particelle n.160-220; Foglio n.99 particelle n.26-44-61-79-91-94; Foglio n.100 particelle n.5-6-32-43-44-56-68-69-74-75-98-100, della superficie complessiva di ettari 34.47.90, un Reddito Dominicale di L. 1732.37 e un Reddito agrario di L.210.97.

#### Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito Registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi



della Comunità proposti dal Consiglio d'Amministrazione (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono essere venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quando avrebbe durato il Consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Ufficiali e degli affittuari, rappresenta la Comunità in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incidenti occorrente nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Amministrazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvare dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

#### Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Avvoca la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione? Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti? Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati? Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art. 21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati? La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilità per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi



della Comunità proposti dal Consiglio d'Amministrazione sono da sottoporre all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI, 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono essere venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surrogata dura in carica quando avrebbe durato il Consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunità in giudizio, fa gli atti conseguenti dei diritti della medesima, assiste agli incontri occorrente nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 143 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Amministrazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvare dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

#### Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Tiene la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione? Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti? Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati? Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art. 21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati? La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi



#### Art. 28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. T. ascorse tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

#### Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di uni civili, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civile ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1926, n. 332 conservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi citato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### Art. 30

Fanno parte della Comunità e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunità stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 3 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da inserirsi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con e senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### Art. 32

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

#### Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perdute i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferiscano la loro residenza in altro Comune, conservando però



#### Art. 28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. T. ascorse tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

#### Art. 29

Tutti i beni che per liquidazione di uni civili, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1937, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, l. 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi citato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### Art. 30

Fanno parte della Comunità e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunità stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 3 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### Art. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con e senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### Art. 32

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

#### Art. 33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perdute i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che tras-

bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni del Comune.

**Art. 40**

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'amenda di L. 10000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

**Art. 41**

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme dagli agenti giurati? Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che la Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunità.

**Art. 42**

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di macchina forestale e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

**Art. 43**

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente* **F. Marsili Benedetto**

*Il Segretario* **F. A. De Angelis**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunità

il giorno 30 giugno 1957, festivo

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 2 luglio 19 57

*Il Segretario* **F. A. De Angelis**

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 2 luglio 19 57

Visto: *Il Presidente*

*Marsili Benedetto*



*Il Segretario*

285  
S. TRINITA

5 luglio 1957

Approvazione dello Statuto -regolamen-  
to della Comunanza.

Alla Prefettura di

PERUGIA

Si rimette, per i provvedimenti di com-  
petenza, copia della deliberazione, in data 17 feb-  
braio 1957 n.3 , relativa all'oggetto.

Il Presidente

# CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di SERVIGLIO E COLLE E S. STEFANO

## ESTRATTO

DI

## DELIBERAZIONE

dell'Assemblea

degli Utenti

ADUNANZA del 5 OTTOBRE 1957

in SECONDA

convocazione

## DELIBERAZIONE

dell'Assemblea Generale degli Utenti



L'anno millenovecento cinquantasette

addì cinque del mese di ottobre

nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 26.9.1957

N. 429 notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 20, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 5 Utenti su 8 Utenti in carica.

## OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO  
STATUTO-REGOLAMENTO  
DELLA COMUNANZA.

### INTERVENUTI

### NON INTERVENUTI



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti



La seduta è pubblica.



si porta a conoscenza degli utenti che è necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-regolamento dell'Ente, uniformandosi a quello tipo approntato per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Serviglio e Colle S.Stefano il seguente Statuto-regolamento:

#### CAPITOLO I.

##### Costituzione e scopi

##### Art.1

La Comunanza Agraria di Serviglio e Colle S.Stefano ha sede in frazione di Serviglio e Colle S.Stefano del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario Regio in data 26.1.1919 n.136.

Essa si governa con il presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento.

##### Art.2

La Comunanza ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese;
  1. per l'amministrazione;
  2. per il miglioramento del patrimonio;
  3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

##### Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio



degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestame allevato oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### Art. 4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

#### P a t r i m o n i o

#### Art. 7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: Appezamenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi, prativi e boschivi cedui, posti in vocabolo Maleago, Colle S. Stefano, Serviglio, Pobbio, Le Pacigna, Vezzano, Savionni, Statura, Gli Scogli, Collacchiaro, Pacigno di Piubbio, Fontanella, Piubbio, La Fossa, Beata Rita, Pianette, Cappellaro, Fiumiciglio, Limiti Grossi; distinti con il foglio n. 73 che comprende le particelle n. 33-106-107-126-169-192-214-244-245; Foglio n. 76 particelle n. 76-80-81; Foglio n. 94 particelle n. 52-55-61-67-71-85-118-119-125-126-128-129-130-141-142-143-147-148-158-160-161-165-166-182-183-184-193-201-206-210-213; Foglio n. 96 particelle n. 54-71-75-120-176-212; Foglio n. 97 particelle n. 1-92-132; della superficie complessiva di ettari 38.87.86 con un reddito agrario di L. 226.15 ed un reddito dominicale di L. 1157.23.

#### Art. 8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione



dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, d'una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

#### Art. 9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

#### Art. 10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

#### Art. 11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

### CAPITOLO III.

#### Amministrazione

#### Art. 12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

#### Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentati almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

#### Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che proceda all'appello nominale.

#### Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della



legge 16, T. VI. 1927 n.1766 e art. 41 del Rispettivo Regolamento).

#### Art.16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato?

#### Art.17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art.18

Spetta la Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n.148 e del relativo Regolamento.

#### Art.19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### Art.20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. E' anche la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art.21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il Tesoriere



minati solo dal Presidenti e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### Art.22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre,coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge Comunale e Provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

#### Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio,ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923,3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

### CAPITOLO IV.

#### Diritti di utenza ed Utenti

##### Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere;legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da walce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio e i regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal Codice Civile.

##### Art.28

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni tre dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.



#### Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal capo IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### Art.31

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

#### Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

#### Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art.34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

#### Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso



la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli Utenti.

#### Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre.

Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale a norma dell'art.29 della legge 1927, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### Art.37

Entro la quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

### CAPITOLO V.

#### Contravvenzioni

#### Art.38

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgazollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) esportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

#### Art.39

L'utente che introducessa nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di irode ai danni della Comunanza.

#### Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

**Art.41**

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati? Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il Presidente della Comunità.

**Art.42**

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

**Art.43**

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal Presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente* F. Demofonti Riccardo

*Il Segretario* F. A. De Angelis

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunità

il 9 ottobre 1957, mercato

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 9 ottobre 19 57

*Il Segretario* F. A. De Angelis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 9 ottobre 19 57

Visto: *Il Presidente*

*Demofonti Riccardo*

*Il Segretario*

*A. De Angelis*



COMUNE DI CASCIA  
CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di TAZZO

Provincia di Perugia

Prot. n. nnh Allegati n. 11 5 ottobre 1957

Risposta a nota del N. Div. Sez.

OGGETTO: Approvazione dello Statuto-regolamento  
della Comunanza.

S Alla Prefettura di

PERUGIA

Si rimette, per i provvedimenti di  
competenza, copia della deliberazione in data  
3 ottobre 1957, n. 2, relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE



# CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

Comunanza Agraria di TAZZO,

ADUNANZA del 3 OTTOBRE 1957 in SECONDA convocazione

**STRATTO**  
DI  
**DELIBERAZIONE**  
dell'Assemblea  
degli Utenti

## DELIBERAZIONE dell'Assemblea Generale degli Utenti

L'anno millenovecento cinquantasette

addì tre del mese di ottobre

Data 3.10.1957

nell'aula della Comunanza;

Premesso che con lettera d'invito in data 29 settembre 1957

N. \_\_\_\_\_ notificata nei modi e nelle forme di legge è stata convocata l'Assemblea degli Utenti della Comunanza Agraria per la data odierna, alle ore 20, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Assiste il sottoscritto Segretario dell'Ente, incaricato della redazione del verbale.


Fatto l'appello nominale risultano presenti N. 8 Utenti su 16 Utenti in carica.

### OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO  
STATUTO-REGOLAMENTO  
DELLA COMUNANZA.

#### INTERVENUTI

#### NON INTERVENUTI



Il numero degli Utenti è legale, a norma della Legge Comunale e Provinciale vigente.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Utenti

La seduta è pubblica.



Si porta a conoscenza degli Utenti che é necessario procedere all'approvazione del Nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente, uniformandosi a quelle tipe approntate per le Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia;

#### L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Sentita la relazione e udita la lettura dei singoli articoli componenti il Regolamento;

Dopo breve discussione alla quale intervengono gli Utenti e apportate le variazioni e le aggiunte del caso;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### D E L I B E R A

di approvare e adottare per la Comunanza Agraria di Tazze il seguente Statuto-Regolamento:

#### CAPITOLO I.

#### Costituzione e scopi

##### Art.1

La Comunanza Agraria di Tazze ha sede nella frazione di Tazze del Comune di Cascia.

E' stata costituita con atto del Commissario Regio in data 26.1.1919,n.136.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927,n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928,n.332; nonché colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

##### Art.2

La Comunanza ha per scopi:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale,così davanti all'Autorità amministrativa,come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiate d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiate d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;

2. per il miglioramento del patrimonio;

3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune,l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare,a maggioranza assoluta di voti,dei contributi a favore di esso,purché siano esclusivamente destinati a sopprimere a spese inerenti a servizi pubblici e ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

##### Art.3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitte dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea



aneain utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "pasco" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

#### Art.4

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### Art.5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per gli esercizi degli usi civici consentiti.

#### Art.6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITULO II.

#### P a t r i m o n i o

#### Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito da i seguenti beni mobili ed immobili: Appezamenti di terreno seminativi, pascolivi, sassosi, prati e boschivi cedui, posti in Voc. La Foresta di Tasse distinti con il Foglio N.58 che comprende le particelle 274 e il Foglio n.59 che comprende le particelle 97-141-326-315, della superficie complessiva di ettari 18.01.40 ed un reddito dominicale di L.1.080.84 con un reddito agrario di L.72.07.

#### Art.8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli Usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

#### Art.9

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., delegata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni



Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta e tipo di cui all'art. 8.

#### Art. 10

Tutte le alienazioni, affittanze o locazioni di beni, vendite di boschi ed altre, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità delle State.

#### Art. 11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

### CAPITOLO III.

#### A m m i n i s t r a z i o n e

#### Art. 12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

#### Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con i viti personale e con pubblici avvisi da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

#### Art. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositi in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### Art. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi alle Statute - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio d'Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (Art. 12 della legge 16, T2 VI. 1927 n. 1766 e art. 41 rispettivo Regolamento).

#### Art. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica quattro anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quando avrebbe durato il consigliere surrogato.

#### Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunanza, convoca il Consiglio e presiede tutte le deliberazioni del Consiglio stesso.



se, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunità in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incidenti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

#### Art. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunità, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunità. Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### Art. 19

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A.

Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### Art. 21

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione del le entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di agio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso Esattore, verso congrue compensi da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesattezza per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite.



lite per i Comuni.

#### Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

#### Art.24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutaria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge Comunale e provinciale e relativo regolamento.

#### Art.25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

#### Art.26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvopastorali, più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzi in base a quanto si vedono il R.D. 30 dicembre 1923, 3267 e successive regolamenti, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti Consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

### CAPITOLO IV.

#### Diritti di utenza ed Utenti

#### Art.27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal Codice civile.

#### Art.28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorse tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

#### Art.29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici per reintegrazione occupazioni, per affrancazioni e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge Comunale e provinciale 3.3.1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme



stabilite dal cap.IV del Regolamento anzi cennate e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### Art.30

Fanno parte della Comunità e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunità stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132. Art.31.

Sono da considerarsi capifamiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### Art.32

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

#### Art.33

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successive.

#### Art.34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perdute i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

#### Art. 34 bis

Non perdono il requisito di Utente quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però sul territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.

#### Art.35

La cancellazione, tranne quella per morte ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa Sede della Comunità per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti e iscritti nella lista degli Utenti.

#### Art.36

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre delle stesse anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli Usi Civici, al quale, a norma dell'art.29 della legge 1927 n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa



#### Art.37

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il Ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

#### CAPITOLO V.

#### Contravvenzioni

#### Art.38

È proibito senza espressa autorizzazione dagli Organi Forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozze e da sgamelle. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli la detrazione degli animali;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, semi ed altre nei boschi di recente taglio e di nuovo impianto;
- h) le strascioie di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

#### Art.39

L'Utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denuncia come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

#### Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi e rami sotto la pena dell'ammenda di L. 1.000, oltre la perdita del ferro sequestrato.

#### Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

#### Art.42

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

#### Art.43

Per tutte, quante non sia specificatamente previste dal presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



Letto, approvato e sottoscritto:

*Il Presidente* *Fuligni Emilio*

*Il Segretario* *F. A. De Angelis*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata e affissa all'albo pretorio della Comunità

*il giorno 6.10.1957, festivo*

e che pendente l'affissione non pervennero reclami a quest'ufficio.

Cascia li 5 ottobre 19 57

*Il Segretario* *F. A. De Angelis*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Cascia li 5 ottobre 19 57

Visto: *Il Presidente*

*Il Segretario*

*Fuligni Emilio*

*F. A. De Angelis*

COMUNANZA AGRARIA

DI

*V. le S. f. d. r. t. r.*

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA





## ART. 2.

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l'amministrazione ;
2. per il miglioramento del patrimonio ;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE,

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto «passo» delle masserie dall'affitto della cosiddetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, V.

sini sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

#### ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

#### ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

### CAPITOLO II.

#### Patrimonio

#### ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, V



## ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunità, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunità per essere consultati ad ogni occorrenza.

## ART. 9.

La Comunità non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunità dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

## ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

## ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPITOLO III.

## Amministrazione

## ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

## ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di Gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, V

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

#### ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

#### ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;
- d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;
- e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1925 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, V



## ART. 16.

Il Presidente e i consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

## ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

## ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, V

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 143 e del relativo Regolamento.

#### ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi alla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VAR

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunità. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 22.

Il tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'incasso per esatto eccetto i casi di insolvenza dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.



## ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme delle leggi comunale e provinciale e relativo regolamento.

## ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

## ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo - pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, V

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

NOTE, VA

#### CAPITOLO IV.

##### Diritti di utenza ed Utenti

###### ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare legnare, raccogliere la legna morta, fra la fresca per mangime; fra carboniere e fornai da calce nella proprietà della Comunità sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

###### ART. 28.

Le colture leguminosi foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

###### ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

toposti, e al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi emanato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli Utenti:

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VA



## ART. 32.

NOTE, VAR

Il Presidente della Comunità tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Urente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

## ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1 gennaio dell'anno successivo.

## ART. 34:

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

## ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

#### ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VAR

## CAPITOLO V.

## Contravvenzioni

## ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi ;
- b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi ;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo, o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici ;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali ;
- e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo ;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo ;
- g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto ;
- h) lo atrascio di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

## ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARI



lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

#### ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

#### ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

#### ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

#### ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
CIMBANO



## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

#### Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

#### Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

#### Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

#### Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

#### Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso





## Capo VI - Finanza e contabilità

### Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

### Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

### Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1 Costituzione

1. Comunanza Agraria di CIMBANO ha sede nella frazione di Villastrada in Comune di Castiglione del Lago.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di CIMBANO ha lo scopo di:
  - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

#### ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

#### ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

#### ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

#### ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

#### ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.





## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
  - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
  - B. Il Consiglio di Amministrazione;
  - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Presidente;
  - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
  - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
  - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
  - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
  - l'assunzione di prestiti;
  - la nomina dei revisori dei conti;
  - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.





## ART. 17 Il Presidente

### 1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## CAPO IV - Elezioni

## ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
  - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

## ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
  - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
  - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
    - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
    - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
    - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale. Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.





- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



## ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

## CAPO V - Amministrazione

### ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

### ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

### ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
  - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
  - alla esecuzione degli atti di ufficio.



**ART. 27**  
**Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 28**  
**Deliberazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

**ART. 29**  
**Contenzioso**

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

**CAPO VI - Finanza e contabilità**

**ART. 30**  
**Bilancio di Previsione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 31**  
**Tesoriere**

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

#### ART. 32

##### Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 33

##### Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### ART. 34

##### Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

#### ART. 35

##### Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

#### ART. 36

##### Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.





## ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

## CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

### ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

### ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

### ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

### ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunità Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del

Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

#### ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

#### ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

#### ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

#### ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestia da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestia indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.





CAPO VIII - Contravvenzioni  
ART. 46  
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
  - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
  - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
  - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
  - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
  - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
  - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
  - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47  
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48  
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49  
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50  
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 20.09.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 16.12.1999 con decisione n. 6179 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

detcacimbano -C-  
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 18

fasciati...2, è conforme all'originale  
esistente presso questo Ufficio.

Perugia li 1.9.1998



L'ISTRUTTORE  
M. Mancucci

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
PETRIGNANO DEL LAGO





## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettore attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



## Capo VI - Finanza e contabilità

### Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

### Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

### Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di Petignano del Lago ha sede nella frazione di Petignano del Lago in Comune di Castiglione del Lago.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Petignano del Lago ha lo scopo di:
  - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.





2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

#### ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

#### ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

#### ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

#### ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

#### ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
  - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
  - B. Il Consiglio di Amministrazione;
  - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Presidente;
  - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
  - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
  - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
  - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
  - l'assunzione di prestiti;
  - la nomina dei revisori dei conti;
  - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.





**ART. 17**  
**Il Presidente**

**1. Spetta al Presidente:**

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 18**  
**Vice Presidente**

- 1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.**

**CAPO IV - Elezioni**

**ART. 19**  
**Elettorato attivo e passivo**

- 1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:**
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
- 2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.**

**ART. 20**  
**Elezioni del Consiglio di Amministrazione**

- 1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:**
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;**
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:**
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
  - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
  - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
  - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
  - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15<sup>a</sup> giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



## ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

## CAPO V - Amministrazione

### ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

### ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

### ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
  - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
  - alla esecuzione degli atti di ufficio.





**ART. 27**  
**Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 28**  
**Deliberazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

**ART. 29**  
**Contenzioso**

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

**CAPO VI - Finanza e contabilità**

**ART. 30**  
**Bilancio di Previsione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 31**  
**Tesoriere**

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

#### ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

#### ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

#### ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37  
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38  
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39  
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40  
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41  
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.





## ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975, n. 151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

## ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

## ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

## ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

## CAPO VIII - Contravvenzioni ART. 46 Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
  - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;



- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
  - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
  - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
  - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
  - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
  - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

#### ART. 47 Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 48 Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

#### ART. 49 Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

#### ART. 50 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 16.10.2002 - Vistata dal CO.RE.CO il 18.10.2002 con decisione n. 1862 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

detcapetrignano -C-  
Cipriani/mac



ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA

DI  
P E S C I A





## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



## Capo VI - Finanza e contabilità

### Art 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

### Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

### Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di PESCIA ha sede nella frazione di Sanfatucchio in Comune di Castiglione del Lago. Essa è stata costituita a seguito della lascita dei terreni fatta ai poveri dal Duca della Corgna nel periodo 1500/1550 circa.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di PESCIA ha lo scopo di:
  - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.





2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

## ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
  - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

## ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

## ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

## ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

## ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
  - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
  - B. Il Consiglio di Amministrazione;
  - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

## ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Presidente;
  - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
  - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
  - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
  - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
  - l'assunzione di prestiti;
  - la nomina dei revisori dei conti;
  - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

## ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.





ART. 17  
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18  
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19  
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20  
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
  - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
  - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15<sup>a</sup> giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



## ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

## CAPO V - Amministrazione

### ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

### ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

### ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
  - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
  - alla esecuzione degli atti di ufficio.





**ART. 27**  
**Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 28**  
**Deliberazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

**ART. 29**  
**Contenzioso**

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

**CAPO VI - Finanza e contabilità**

**ART. 30**  
**Bilancio di Previsione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 31**  
**Tesoriere**

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

#### ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

#### ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

#### ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



**ART. 37**  
**Revisori dei conti**

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

**CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti**

**ART. 38**  
**Diritti di utenza**

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

**ART. 39**  
**Limitazioni**

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

**ART. 40**  
**Azione Popolare**

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

**ART. 41**  
**Estensione della disciplina**

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunità Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del





Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

## ART. 42

### Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

## ART. 43

### Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

## ART. 44

### Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

## ART. 45

### Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni  
ART. 46  
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
  - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
  - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
  - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
  - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
  - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
  - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
  - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47  
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48  
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49  
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50  
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 20.09.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 16.12.1999 con decisione n. 6180 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

decapescia -C-  
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA  
Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 15  
facciat...2, è conforme all'originale  
esistente presso questo Ufficio.

Perugia li ..29..106..2002



L'ISTRUTTORE  
M. Mancini



ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
VAIANO - CAPANNE



## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione  
" 2 - Scopi  
" 3 - Finalità sociali  
" 4 - Consorzi  
" 5 - Proventi  
" 6 - Affitto ad utenti  
" 7 - Affitto pascoli esuberanti  
" 8 - Corrispettivo per usi civici  
" 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio  
" 11 - Inventario  
" 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria  
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti  
" 15 - Compiti dell'Assemblea  
" 16 - Consiglio di Amministrazione  
" 17 - Il Presidente  
" 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo  
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione  
" 21 - Modalità elettorali  
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione  
" 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti  
" 25 - Responsabilità degli amministratori  
" 26 - Segretario  
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione  
" 28 - Deliberazioni  
" 29 - Contenzioso



## Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli taxa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio





## CAPO I - Costituzione e scopi



### ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di VAIANO - CAPANNE ha sede nella frazione di Vaiano in Comune di Castiglione del Lago.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di VAIANO - CAPANNE ha lo scopo di:
  - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

#### ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

#### ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

#### ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

#### ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

#### ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:  
A. L'Assemblea Generale degli Utenti;  
B. Il Consiglio di Amministrazione;  
C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Presidente;
  - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
  - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
  - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
  - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
  - l'assunzione di prestiti;
  - la nomina dei revisori dei conti;
  - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.





## ART. 17 Il Presidente

### 1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## CAPO IV - Elezioni

## ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
  - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

## ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
  - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
  - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
    - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
    - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
    - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15<sup>a</sup> giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.





ART. 23  
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24  
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25  
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26  
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
  - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
  - alla esecuzione degli atti di ufficio.





ART. 27  
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28  
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29  
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30  
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31  
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

#### ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

#### ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

#### ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.







## ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

## CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

### ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

### ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

### ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

### ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del

Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

#### ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
3. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
4. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

#### ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

#### ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

#### ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni  
ART. 46  
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
  - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
  - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
  - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
  - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
  - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
  - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
  - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47  
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48  
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49  
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50  
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*

oooo000oooo





Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 20.09.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 16.12.1999 con decisione n. 6181 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

detcavaiano -C-  
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA  
Giunta Regionale  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
La presente copia, composta di n. ...1.8....  
facciat..e., è conforme all'originale  
esistente presso questo Ufficio.  
Perugia il ...1.8.10.8.2002  
  
L'ISTRUTTORE  
M. Maffucci

COMUNANZA AGRARIA

*Perù A. Cristoforo*

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE  
Marsciano (Perugia)

**CAPITOLO I.**  
**Costituzione e scopi**

**ART. 1.**

La Comunanza Agraria di *Badia S. G.*  
ha sede in frazione di *Badia S. G.*  
del Comune di *Castiglione Sc. G.*  
È stata costituita con (1)

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonché colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.



## ART. 2.

La Comunanza ha per scopo :

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale ;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese :

1. per l'amministrazione ;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopprimere al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si im-  
porrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

## ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunità, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunità, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunità per essere consultati ad ogni occorrenza.

## ART. 9.

La Comunità non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunità dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



## ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

## ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

## CAPITOLO III.

## Amministrazione

## ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

## ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

## ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

## ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

## ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

#### ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

#### ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-



## ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la scritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

## ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

## ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

#### CAPITOLO IV.

##### Diritti di utenza ed utenti.

###### ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunità sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Amministrazione Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

###### ART. 28.

Le colture leguminose foraggiere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolopascolo.

###### ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunità in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

#### NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi censato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

#### ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 a. i e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

#### ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da iscriversi nell'albo degli utenti :

- a) i coniugati e i vedovi con o senza prole ;
- b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto ;
- c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori ;
- d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

#### NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE



## ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi : cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

## ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

## ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

## ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

## NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

#### ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

#### ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

#### NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 363, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



**REGIONE DELL'UMBRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Provincia di Perugia**

**Comune di Foligno**

**STATUTO  
DELLA  
AMMINISTRAZIONE SEPARATA  
DEI BENI DI USO CIVICO  
DI  
CAPODACQUA DI FOLIGNO**

## INDICE

### CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI

#### Art. 1 – Costituzione

- > 2 – Scopi
- > 3 – Finalità sociali
- > 4 – Consorzi
- > 5 – Proventi
- > 6 – Affitto e utenti
- > 7 – Affitto pascoli esuberanti
- > 8 – Corrispettivo per usi civici
- > 9 – Divieto di ripartire i proventi

### CAPO II PATRIMONIO

#### Art. 10 – Patrimonio

- > 11 – Inventario
- > 12 – Alienazione

### CAPO III AMMINISTRAZIONE

#### Art. 13 – Organi dell'amministrazione separata

- > 14 – Comitato per l'amministrazione
- > 15 – Elezioni del Comitato per l'amministrazione
- > 16 – Compiti del Comitato per l'amministrazione
- > 17 – Votazioni
- > 18 – Presidente
- > 19 – Vice Presidente
- > 20 – Durata del mandato e decadenza
- > 21 – Segretario
- > 22 – Controllo sugli atti
- > 23 – Responsabilità patrimoniale
- > 24 – Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
- > 25 – Deliberazioni
- > 26 – Contenzioso

### CAPO IV FINANZA E CONTABILITA'

#### Art. 27 – Bilancio di previsione

- > 28 – Tesoriere
- > 29 – Responsabilità del tesoriere
- > 30 – Gestione di bilancio
- > 31 – Fondo di riserva
- > 32 – Avanzo di amministrazione
- > 33 – Conto consuntivo
- > 34 – Revisori dei conti

## CAPO V DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 35 – *Diritti di utenza*

- > 36 – *Utenti*
- > 37 – *Limitazioni*
- > 38 – *Azione popolare*
- > 39 – *Estensione della disciplina*
- > 40 – *Lista degli utenti*
- > 41 – *Assemblea generale*
- > 42 – *Denuncia del bestiame*
- > 43 – *Compilazione ruoli tassa pascolo*

## CAPO VI CONTRAVVENZIONI

Art. 44 – *Operazioni vietate*

- > 45 – *Ammende*
- > 46 – *Accertamento infrazioni*
- > 47 – *Contravventori*
- > 48 – *Rinvio*



## **CAPO I** **COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art. 1** *(Costituzione)*

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua di Foligno ha sede nella frazione di Capodacqua di Foligno in comune di Foligno. E' stata costituita con D.P.G.R. n.3 del 13 gennaio 201.
2. Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle norme contenute nella Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 Febbraio 1928, n.332, della legge 17 Aprile 1957, n. 278, dalla legge regionale 17 Gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 Agosto 200, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

### **Art. 2** *(Scopi)*

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua di Foligno ha lo scopo di:
  - a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
  - b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presente le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
  - d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo con competente organo regionale;
  - e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### **Art. 3** *(Finalità sociali)*

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art. 2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### **Art. 4** *(Consorti)*

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

**Art. 5**  
*(Proventi)*

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotazione degli stessi;
  - c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
  - d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
  - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato in regolamento d'uso;
  - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

**Art. 6**  
*(Affitto ad utenti)*

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento da parte di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno in affittato.

**Art. 7**  
*(Affitto pascoli esuberanti)*

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'Art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

**Art. 8**  
*(Corrispettivo per usi civici)*

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione. Il Comitato per l'Amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

**Art. 9**  
*(Divieto di ripartire i proventi)*

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

## **CAPO II PATRIMONIO**

### **Art. 10** *(Patrimonio)*

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

### **Art. 11** *(Inventario)*

1. L'inventario è costituito dal registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.

2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.

3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.

4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

### **Art. 12** *(Alienazioni)*

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

## **CAPO III AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 13** *(Organi dell'Amministrazione separata)*

1. Organi dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico sono
- a) il Comitato per l'Amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Vice Presidente.

### **Art. 14** *(Comitato per l'Amministrazione)*

1. Il Comitato per l'Amministrazione è composto da cinque consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Capodacqua di Foligno e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Foligno.



2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57 e 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 15**

#### *(Elezioni del Comitato per l'Amministrazione)*

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della frazione inclusa nel territorio dell'Amministrazione separata iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'Amministrazione separata i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1, D. Lgs n. 267/2000.
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il presidente o vice presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

### **Art. 16**

#### *(Compiti del Comitato per l'amministrazione)*

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente e dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
  - procede alla convalida degli eletti;
  - nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
  - approva lo statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
  - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  - nomina i revisori dei conti;
  - nomina il segretario;
  - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
  - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
  - delibera le proposte al Comune di Foligno di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
1. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
2. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

### **Art. 17**

#### *(Votazioni)*

1. Il Comitato per l'Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

**Art. 18**  
*(Presidente)*

**1. Il Presidente:**

- rappresenta l'Ente;
- convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
- dà esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
- ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del comitato per l'amministrazione.

**Art. 19**  
*(Vice Presidente)*

- 1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.**

**Art. 20**  
*(Durata del mandato e decadenza)*

1. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.
4. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

**Art. 21**  
*(Segretario)*

1. Le funzioni di segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
4. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alle tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
8. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente statuto.

**Art. 22**  
*(Controllo sugli atti)*

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni, salvo eventuali controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali sono esecutivi dopo la pubblicazione sull'albo pretorio.

**Art. 23**  
*(Responsabilità patrimoniale)*

1. Per la responsabilità degli amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Art. 24**  
*(Scioglimento del Comitato per l'Amministrazione)*

1. Il Comitato per l'Amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione.

**Art. 25**  
*(Deliberazioni)*

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza. Le deliberazioni possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'Amministrazione.

**Art. 26**  
*(Contenzioso)*

1. Il Comitato per l'Amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

**CAPO IV**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

**Art. 27**  
*(Bilancio di previsione)*

1. Il Comitato per l'Amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatti in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio di pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.



2. L'unità temporale di gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'Amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza. L'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 28** *(Tesoriere)*

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

#### **Art. 29** *(Responsabilità del tesoriere)*

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

#### **Art. 30** *(Gestione di bilancio)*

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso,
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### **Art. 31** *(Fondo di riserva)*

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

**Art. 32**  
*(Avanzo di amministrazione)*

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

**Art. 33**  
*(Conto consuntivo)*

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'Amministrazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

**Art. 34**  
*(Revisori dei conti)*

1. I revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né color che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

**CAPO V**  
**DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI**

**Art. 35**  
*(Diritti di utenza)*

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

### **Art. 36**

#### *(Utenti)*

1. Sono da considerare utenti, ai fini del presente statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 37**

#### *(Limitazioni)*

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

### **Art. 38**

#### *(Azione popolare)*

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai propositi dell'utente.

### **Art. 39**

#### *(Estensione della disciplina)*

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 – capo 2- del regolamento approvato con R. D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

### **Art. 40**

#### *(Lista degli utenti)*

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.

2. Il Comitato per l'Amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizione e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

### **Art. 41**

#### *(Assemblea generale)*

1. E' facoltà del Consiglio di amministrazione di indire l'assemblea generale degli utenti almeno una volta all'anno.



**Art. 42**  
*(Denuncia del bestiame)*

1. Entro la prima quindicina di febbraio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

**Art. 43**  
*(Compilazione ruoli tassa pascolo)*

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve provvedere ad una riduzione dei capi bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduto, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

**CAPO VI**  
**CONTRAVVENZIONI**

**Art. 44**  
*(Operazioni vietate)*

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozza e da sgamollo;
- asporto dai pascoli delle delazioni degli animali;
- introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
- raccolta di erba, strame o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- strascico di fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

**Art. 45**  
*(Ammende)*

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

**Art. 46**  
*(Accertamento infrazioni)*

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

**Art. 47**  
*(Contravventori)*

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

**Art. 48**  
*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

ALLEGATO «A»



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di FOLIGNO

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
ACQUA SANTO STEFANO





## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

## Capo VI - Finanza e contabilità

- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza
- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate
- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio





## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART. 1 Costituzione

1. La Comunità Agraria di ACQUA SANTO STEFANO ha sede nella frazione di Acqua Santo Stefano in Comune di Foligno (PG).

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 2 Scopi

1. La Comunità Agraria di ACQUA SANTO STEFANO ha lo scopo di:

- A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
  - a) la gestione;
  - b) il miglioramento del patrimonio;
  - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolto gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunità Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.





## ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b) - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c) - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d) - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e) - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f) - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g) - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

## ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

## ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

## ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

## ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
  - l'elezione del Presidente;
  - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
  - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
  - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
  - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
  - l'assunzione di prestiti;
  - la nomina dei revisori dei conti;
  - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
  - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17  
Il Presidente



1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18  
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19  
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20  
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
  - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
  - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
  - d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
  - e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
  - f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15<sup>a</sup> giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



## ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

## CAPO V - Amministrazione

### ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

### ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

### ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;



- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



#### ART. 27

#### Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 28

#### Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

#### ART. 29

#### Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

### CAPO VI - Finanza e contabilità

#### ART. 30

#### Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

#### ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

#### ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

#### ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

#### ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.





ART. 36  
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37  
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38  
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39  
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40  
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.





#### ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

#### ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

#### ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

#### ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

#### ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestia indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

## CAPO VIII - Contravvenzioni

### ART. 46

#### Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

### ART. 47

#### Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 48

#### Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

### ART. 49

#### Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50  
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

\*\*\*\*\*

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 10 del 12.11.1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 20.12.1999 con decisione n. 6234 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

detacqas -C-  
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA  
Giunta Regionale  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
La presente copia, composta di n. 13...  
fascic. 2., è conforme all'originale  
depositata presso questo Ufficio.  
Perugia, lì 30 GEN. 2001



L'ISTRUTTORE  
(G. Becchetti)  
*Becchetti*

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di FOLIGNO

STATUTO  
DELLA  
COMUNANZA AGRARIA  
DI  
ANNIFO





## INDICE

### Capo I - Costituzione e scopi

#### Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

### Capo II – Patrimonio

#### Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

### Capo III - Organi della Comunanza Agraria

#### Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

### Capo IV - Elezioni

#### Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

### Capo V - Amministrazione

#### Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



## Capo VI - Finanza e contabilità

- Art. 30 - Bilancio di Previsione  
" 31 - Tesoriere  
" 32 - Doveri del Tesoriere  
" 33 - Gestione di bilancio  
" 34 - Fondo di riserva  
" 35 - Avanzo di Amministrazione  
" 36 - Conto consuntivo  
" 37 - Revisori dei Conti

## Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza  
" 39 - Limitazioni  
" 40 - Azione popolare  
" 41 - Estensione della disciplina  
" 42 - Utenti  
" 43 - Lista degli utenti  
" 44 - Denuncia bestiame  
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

## Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate  
" 47 - Ammende  
" 48 - Accertamento infrazioni  
" 49 - Contravventori  
" 50 - Rinvio



## CAPO I - Costituzione e scopi

### ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di ANNIFO ha sede nella frazione di Annifo in Comune di Foligno (PG). E' stata costituita con decreto n. 4196 del 13.05.1946.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Annifo ha lo scopo di:
  - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
  - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
  - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
  - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
    - a) la gestione;
    - b) il miglioramento del patrimonio;
    - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

### ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

### ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

#### ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
  - a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
  - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
  - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
  - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
  - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
  - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
  - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

#### ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

#### ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

#### ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

#### ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.





## CAPO II - Patrimonio

### ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

### ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

### ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

## CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

### ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:  
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;  
B) Il Consiglio di Amministrazione;  
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

### ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

#### ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

#### ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
  - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
  - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
  - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17  
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18  
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19  
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
  - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
  - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20  
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
  - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
    - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
    - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
    - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
  - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

## ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

## ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.





ART. 23  
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24  
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25  
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26  
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
  - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
  - al disbrigo della corrispondenza;
  - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
  - alla compilazione dei ruoli;
  - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
  - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza.



- alla esecuzione degli atti di ufficio.

## ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

## ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

## CAPO VI - Finanza e contabilità

## ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



## ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

## ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

## ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
  - il giornale cronologico di cassa;
  - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
  - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
  - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

## ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

## ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36  
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37  
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38  
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39  
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40  
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.





**ART. 41**  
**Estensione della disciplina**

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

**ART. 42**  
**Utenti**

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente rappresentati da:
  - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
  - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

**ART. 43**  
**Lista degli utenti**

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

**ART. 44**  
**Denuncia del bestiame**

1. Entro la prima quindicina di settembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

**ART. 45**  
**Compilazione ruoli taxa pascolo**

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno



disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

#### CAPO VIII - Contravvenzioni

##### ART. 46

##### Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
  - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
  - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
  - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
  - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
  - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
  - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
  - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

##### ART. 47

##### Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

##### ART. 48

##### Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

##### ART. 49

##### Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

##### ART. 50

##### Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



\*\*\*\*\*

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 14 del 17.06.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 24.07.2000 con decisione n. 3417 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ de l \_\_\_\_\_.

detannifo -C-  
FC/mac

## REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 18.  
fasciat. 1., è conforme all'originale  
esistente presso questo Ufficio.

Perugia, li ..... **21 MAR. 2001**



L'ISTRUTTORE

(M. Gagliardini)